

N.I. 29/2020

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 18 marzo 2020

Oggetto: D.L. Economico del 16 marzo 2020 – principali disposizioni economiche e tributarie

Con riferimento al tema in oggetto, Vi trasmettiamo la nota redatta dal nostro consulente, dott. A. Manazza.

In data 16 marzo 2020 è stato varato dal CdM un Decreto in materia economica denominato "Cura Italia". Di seguito si vedano in sintesi le principali novità economiche e tributarie di interesse afferenti agli argomenti trattati dal provvedimento, che potranno tuttavia essere soggette a modifica in sede di approvazione parlamentare.

Approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019: anche in deroga a quanto stabilito dal codice civile ovvero dalle disposizioni statutarie, le società di capitali (spa, sapa, srl) potranno rinviare i termini di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio (ovvero fino al prossimo 28 giugno).

Il voto potrà anche essere espresso in via elettronica ovvero tramite mezzi di video-tele comunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e senza la necessità, in ogni caso, che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione.

Adempimenti tributari diversi dai versamenti: sono sospesi tutti gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti fiscali, dalle CU e dal Mod.730) scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, fino a tutto il 30 giugno 2020.

Versamenti fiscali: per la generalità dei contribuenti con attività d'impresa o lavoro autonomo i versamenti fiscali e contributivi scadenti il 16 marzo 2020 sono rinviati al 20 marzo 2020.

Inoltre:

- Per i soggetti con ricavi o compensi (nel 2019) non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi: a) alle ritenute alla fonte ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto; c) ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi saranno effettuabili, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

- Per i soggetti con ricavi o compensi (nel 2019) non superiori a euro 400.000, i ricavi, le provvigioni ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non saranno assoggettabili alle ritenute d'acconto Irpef da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- Per i seguenti soggetti cd. "maggiormente esposti": a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) gestori di teatri, sale da concerto, sale

comelab@comufficio.it

Aderente a

Premio E-proc

Fondata nel 1945

cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night -club, sale gioco e biliardi; c) gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) gestori di attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, i) aziende termali e centri per il benessere fisico; l) gestori di parchi divertimento o parchi tematici; m) gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) gestori di servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski -lift; o) gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) gestori di attività di guida e assistenza turistica, imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel mese di marzo 2020 relativi all'Iva e fino a tutto il 30 aprile 2020 relativi alle ritenute alla fonte ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi saranno effettuabili, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Accertamenti e controlli fiscali: vengono sospesi i termini relativi alle attività di controllo (salvo gli avvisi bonari di liquidazione automatica delle imposte ex 36-bis e di controllo formale ex 36-ter DPR 600/73), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. Sono invece escluse dalla sospensione le rate da dilazione dei ruoli ex art.19 DPR 602/73. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. E' infine stabilita una proroga biennale dei termini di accertamento in scadenza a fine anno e precisamente relativi ai modelli Redditi, Irap ed Iva 2016 (anno fiscale 2015) per accertamenti e controlli formali ed ai modelli 2017 (anno fiscale 2016) per la liquidazione automatica.

Crediti di imposta diversi: sono introdotti a favore de esercenti attività di impresa, arte o professione i seguenti crediti d'imposta per il periodo d'imposta 2020: a) nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro; b) nella misura del 60% del canone di locazione corrisposti nel mese di marzo 2020 per botteghe e negozi di categoria catastale C/1.

Credito d'imposta su perdite fiscali ed eccedenze ACE: qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (ovvero quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto) potrà trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (anche se non iscritte in bilancio) riferite ai seguenti componenti: a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del T.U.I.R.; b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui sopra potranno essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti tra società appartenenti allo stesso gruppo non potranno tuttavia rientrare nella succitata agevolazione, che non sarà altresì applicabile alle società in dissesto o in stato di insolvenza.

Erogazioni liberali in denaro: le donazioni in denaro finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica saranno detraibili entro la soglia massima di 30 mila euro per le persone fisiche nella misura del 30% dall'Irpef lorda, mentre per le imprese quale onere deducibile dal reddito ai fini Irpef o Ires.

Indennizzi una tantum: per gli iscritti alla Gestione separata Inps (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) sia liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 che lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito Irpef ed è erogata dall'INPS, previa domanda. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo annuo di importo non superiore a 40.000 euro e che continuano a lavorare in sede spetta invece un indennizzo, per il mese di marzo 2020, non concorrente alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Congedo parentale straordinario di 15 giorni o voucher: è previsto per tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, per i co.co.co. ed i lavoratori autonomi, con figli fino a 12 anni di età, un congedo parentale straordinario al 50% della retribuzione, per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi.

La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i lavoratori.

In alternativa al congedo straordinario è possibile optare per un voucher per servizi di baby sitting del valore di 600 euro, che verrà accreditati sul libretto famiglia, elevato a 1.000 euro per gli operatori sanitari. Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.

Cassa integrazione in deroga (CIGO) e licenziamenti: tutte le imprese potranno usufruire di nove settimane di cassa integrazione in deroga. L'applicazione della CIGO è estesa all'intero territorio nazionale, destinandola ai lavoratori di tutti i settori non coperti dalle misure ordinarie di sostegno al reddito, anche per imprese con meno di 5 dipendenti, per un periodo fino a nove settimane da usufruirsi entro il mese di agosto. Per sessanta giorni sono inoltre sospese tutte le procedure di impugnazione dei licenziamenti nonché le procedure pendenti. Inoltre in tale periodo i datori di lavoro di qualsiasi dimensione non potranno recedere dai contratti di lavoro individuali per giustificati motivi economici oggettivi (ad esempio per esigenze produttive o per ristrutturazione) ovvero procedere a licenziamenti collettivi.

Misure di sostegno finanziario alle PMI: le piccole e medie imprese potranno avvalersi (per importi massimi di 5 milioni di euro per singola impresa) di misure di sostegno finanziario, garantite dallo Stato fino al 33% dei prestiti erogati:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020; gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potranno essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti saranno prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 viene sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è comunque facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Mini-finanziamenti: sono concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza sanitaria, mini-finanziamenti coperti dal fondo di garanzia della durata fino a 18 mesi e di importo non superiore a 3 mila euro, erogati da banche o intermediari finanziari con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione.



Fondata nel 1945

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Sospensione dei mutui su abitazioni principali con valore fino a 250.000 euro: la sospensione della rata del mutuo casa è applicabile per 9 mesi nei seguenti casi: cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore ai 30 giorni; cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l'80; per i lavoratori autonomi, riduzione del fatturato di oltre il 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019. A poter usufruire del provvedimento, sono sia lavoratori dipendenti che autonomi senza alcun limite di reddito determinato dall'Isee, purchè attestanti le suddette condizioni.

Altre proroghe diverse - sono infine prorogati: la validità dei documenti di identità al 31 agosto 2020; le scadenze per le revisioni di auto e moto di 3 mesi, la validità di assicurazioni rc auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza.

Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a scrivere al seguente indirizzo: esperto@comufficio.it .

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

comelab@comufficio.it

COMITATO
Co Me Lab
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

Aderente a


CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Premio E-proc

